



# COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 30/09/2020

N° 25 del 30/09/2020

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE ALIQUEUTE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì trenta del mese di Settembre alle ore 17:15, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>BOVETTO ORAZIO</u>	X	
3	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
4	<u>GRIGUOLO JACOPO</u>	X	
5	<u>MANTOVANI MARCO</u>	X	
6	<u>BOLDRIN ENRICA</u>	X	
7	<u>TOSO LISA</u>	X	
8	<u>FRACASSETTO ELISA</u>	X	
9	<u>BATTISTINI STEFANO</u>	X	
10	<u>SCHIESARO IRENE</u>	X	
11	<u>BISCUOLA VALERIA</u>	X	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Luca Morabito.**

Alle 17:15 il Segretario procede con l'appello: i Consiglieri risultano tutti presenti e collegati da remoto, mediante dispositivo che permette l'identificazione. Si dà atto che tutti i Consiglieri sono dotati di dispositivo audio che consente di udire gli interventi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri TOSO LISA, FRACASSETTO ELISA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Il Sindaco illustra la proposta precisando che le nuove tariffe si rendono necessarie in seguito all'approvazione del regolamento sulla c.d. "nuova IMU". Non vi sono differenze sostanziali rispetto al regime impositivo precedente, essendo previsto solamente l'unificazione delle tariffe già in essere.

Non seguono altri interventi.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2019
Abitazioni principali solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri immobili, aree fabbricabili e terreni	9,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,60 per mille di cui 7,60 per mille da versare allo Stato e 2 per mille al Comune.

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

Tipologia imponibile	Aliquota TASI 2019
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'**aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita **(Immobili merce)**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (**Altri fabbricati ed Aree edificabili**), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **4 per mille**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Fabbricati ad uso rurale strumentale: **1 per mille**;

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0000**
- Altri immobili (fabbricati gruppo D, altri fabbricati, terreni, aree edificabili): **9,60 per mille;**

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Considerato che il D.L. 34 del 19.05.2020, convertito nella L. del 17.07.2020 n. 77, ha allineato il termine per l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione del bilanci di previsione degli Enti Locali, fissato al 30 settembre 2020;

Vista la legge n.77 del 17/07/2020, all'art. 106 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis: *"omissis.....Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e all'art.1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre....."*;

Richiamata la delibera consiliare n. 63 in data 30/12/2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto che nella stessa seduta consiliare del 30/12/2019, quali atti propedeutici al Bilancio di previsione, venivano adottate la delibera consiliare n.61 in data 30/12/2019 di determinazione aliquote e detrazioni IMU – Anno 2020, e la delibera consiliare n. 60 in data 30/12/2019 di determinazione aliquote del tributo TASI – Anno 2020;

Dato atto che con l'adozione del presente atto cessano di efficacia le suindicate delibere consiliari n.60/2019 e n. 61/2019, in quanto superate dalle nuove disposizioni IMU in vigore dal 01/01/2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale al precedente punto dell'ordine del giorno;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

Non seguono ulteriori interventi.

Il Segretario procede alla votazione, che avviene con il metodo dell'appello nominale, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti	11	
Favorevoli	11	
Contrari	0	
Astenuti	0	
Esito	Approvazione all'unanimità	

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4** per mille;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0** per mille;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,60** per mille, di cui 7,60 per mille da versare allo Stato e 2 per mille al Comune;
  - Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,60** per mille;
  - terreni agricoli: aliquota pari al **9,60** per mille;
  - aree fabbricabili: aliquota pari al **9,60** per mille.
3. Di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. Di confermare che ai fini IMU i valori delle aree edificabili sono quelli determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 in data 29/11/2019, con la quale si confermano gli stessi valori del 2019;
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2020;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (anziché 14 ottobre), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020 (anziché 28 ottobre), si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 134, c.4 del d.lgs. 267/2000, con separata votazione recante il seguente esito:

Consiglieri votanti	11	
Favorevoli	11	
Contrari	0	
Astenuti	0	
Esito	Approvazione all'unanimità dell'I.E.	

La seduta termine alle 17:35.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gilberto Dott. Desiati

*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Morabito

*Firmato digitalmente*



## COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2020

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Segretario Comunale  
Morabito Luca / ArubaPEC S.p.A.  
*Firmato digitalmente*

---

## **COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2020

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Morabito Luca / ArubaPEC S.p.A.  
*Firmato digitalmente*

---



# COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2020**

---

## ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il 15/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Responsabile  
Ornella Baron / INFOCERT SPA  
*Firmato digitalmente*

---